



REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

dott Giorgio Jachia	Presidente
dott. Fabio Miccio	giudice
dott. ssa Carmen Bifano	giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di DEXMEDIA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Roma , Via Santa Bernadette n. 40 - C.F. e P.IVA 15077321006-

Premesso che

-) RENATO LOREFICE, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società indicata in epigrafe, allegando e deducendo

- ✓ di essere titolare nei suoi confronti di credito restitutorio dell'importo complessivo di euro 20.905,93 ad essa corrisposto per la posa in opera di infissi mai effettuata, accertato giudizialmente dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2824/2025;
- ✓ il suo stato insolvenza desumibile dal Report Aziendale desunto dalla Camera di Commercio il mostra debiti della società in epigrafe pari a oltre cinque volte il patrimonio netto e tempi di pagamento ai fornitori che superano i 200 giorni,.

-) la società in epigrafe non si è costituita nonostante la corretta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di convocazione a cura della cancelleria presso il suo domicilio digitale attribuito d'ufficio;

-) le informazioni richieste ex artt 41 co 6, 42 e 367 CCII fatte pervenire da Ader hanno evidenziato l'esistenza di debiti della società in epigrafe iscritti a ruolo per complessivi euro 156.368,00.

Considerato in diritto che

-) a norma dell'art 121 del d.lgs n. 14/2019 (di seguito CCII) “ *1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza*”;

-) l'art 2 lett b) CCII definisce “ *<<insolvenza>> lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”;

-) tuttavia, allorché la debitrice sia società in liquidazione l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non rileva più che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (*cfr ex plurimis: Cass. civ. , VI-I, ord. n. n. 24660 del 5.11.2020; I, ord. n. 19414 del 3.08.2017; n. 25167 del 7.12.2016*);

-) nella specifica ipotesi dell'imprenditore in stato di liquidazione, anche l'equilibrio tra gli elementi attivi e passivi del patrimonio ovvero l'eccedenza dei primi ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo (*cfr: Cass. civ. , VI-I, ord. n. 25167 del 7.12.2016 che ha respinto il ricorso di società in liquidazione avverso sentenza della Corte di Appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento*).

Ritenuto che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente *ex art 27 co 3 lett. c) CCII* a decidere l'istanza in esame, avendo sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;
-) la ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione all'istanza di liquidazione giudiziale della società in epigrafe, quale sua creditrice, depositando la sentenza che ha condannato la società al pagamento di somme in proprio favore;
-) la società debitrice ha la forma – s.r.l. – e l'oggetto – commercio al dettaglio di materiali da costruzioni - propri della società commerciale *ex art 2195 c.c.* ;
-) l'importo complessivo dei debiti scaduti ed inadempiti da parte della società cui il ricorso attiene è certamente superiore alla soglia di euro 30.000,00 rilevante *ex art 49 co 5 CCII* , essendo emersi, in particolare, dalle informazioni acquisite *ex art 41 co 6 CCII* . debiti iscritti a ruolo per oltre euro 150.000,00
-) l'insolvenza, nell'accezione patrimoniale rilevante nel caso di specie sulla base dei principi sopra esposti in diritto, emerge dai seguenti concorrenti elementi
 - il sopravanzo dell'attivo patrimoniale rispetto all'entità dei debiti non è stato né allegato né provato dalla società cui il ricorso attiene, non essendosi quest'ultima costituita;
 - la riferibilità all'esercizio 2021 dell'ultimo bilancio pubblicato impedisce anche un'attendibile verifica d'ufficio circa la sua capienza patrimoniale per l'integrale soddisfazione di tutti i suoi debiti;
-) in conclusione, sussistano i presupposti per la richiesta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. b), 40, 49, 121 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione giudiziale di DEXMEDIA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in Roma , Via Santa Bernadette n. 40 - C.F. e P.IVA 15077321006-

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa Carmen Bifano;

NOMINA

curatore il dott Francesco Indrieri

ORDINA

alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma

dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;

STABILISCE

il giorno 6.10.2026 h 12,00 per l'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. re la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa.

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione della presente sentenza di cui agli artt. 49 co 4 e 45 CCII nonché per la prenotazione a debito delle spese ad essa relative ex art. 146 Tu n. 115/2002.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.03.2026

Il giudice relatore
dott. Carmen Bifano

Il Presidente
dott. Giorgio Jachia